

POLITECNICO DI TORINO



REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Emanato con D.R. n. 72 del 2 marzo 2006, in vigore dal 15.3.2006

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Art. 1 - Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente regolamento viene adottato in conformità al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (di seguito denominato "Codice"), e successive modificazioni e integrazioni, al fine di garantire che il trattamento dei dati personali da parte del Politecnico di Torino si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità dei soggetti cui si riferiscono i dati personali, con riferimento particolare alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
2. Per la definizione dei termini usati in questo regolamento si rimanda all'art. 4 del Codice.
3. Disposizioni specifiche in materia di trattamento di dati sensibili e giudiziari sono dettate da separato regolamento.

Art. 2 - Trattamento dei dati

1. Il Politecnico di Torino provvede al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati, sul territorio nazionale ed internazionale, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e degli indirizzi statutari e regolamentari dell'Ateneo.
2. Le disposizioni contenute negli articoli che seguono s'intendono riferite al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati all'interno e all'esterno dell'ateneo.
3. Ai fini dell'accesso ai dati sono equiparate alle strutture dell'Ateneo il Collegio Sindacale, i Nuclei di Valutazione ed ogni altro organo interno ed esterno a cui espresse disposizioni normative affidino compiti che richiedono l'accesso.
4. In conformità al dettato dell'art. 18, c. 4, del Codice e salve le deroghe ivi previste, il Politecnico di Torino non richiede il consenso dell'interessato al fine di procedere al trattamento dei dati personali.

Art. 3 - Soggetti che effettuano il trattamento

1. Il Politecnico di Torino è titolare del trattamento dei dati personali, effettuati in forma automatizzata o cartacea, in tutte le strutture amministrative, di ricerca e di servizio.
2. Il titolare può attribuire il coordinamento del trattamento dati personali e della sicurezza informatica, a soggetti con idonei requisiti di competenza.
3. I responsabili del trattamento dei dati personali sono i responsabili delle strutture stesse per quanto concerne i trattamenti dei dati effettuati nelle strutture da loro dirette. Sono nominati con provvedimento del Rettore. Essi sono responsabili limitatamente alle operazioni di propria

competenza qualora i dati trattati siano gestiti in più strutture su sistemi informatici amministrati in modo centralizzato.

4. Il titolare può inoltre designare quali responsabili del trattamento ulteriori soggetti rispetto a quelli indicati nel comma 3.
5. I responsabili delle strutture incaricano, con provvedimento formale -utilizzando gli appositi moduli predisposti dall'ateneo- coloro che devono effettuare il trattamento dei dati personali all'interno della loro struttura, verificando che abbiano la preparazione adeguata e curando gli aggiornamenti periodici. Di questi ultimi va data tempestiva comunicazione al titolare del trattamento.
6. Lo schema di responsabilità e compiti attribuiti all'interno dell'ateneo è contenuto nel documento allegato al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante.

Art. 4 – Trattamento dati degli studenti per fini didattici

1. Il titolare individua come responsabile del trattamento dati di cui al presente articolo il responsabile del servizio gestione didattica e come incaricati i docenti afferenti all'Ateneo limitatamente alle operazioni di gestione dati per fini didattici.

Art. 5 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I responsabili dei dati devono verificare che i dati personali oggetto di trattamento siano:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
 - c) esatti e, se necessario, aggiornati;
 - d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

Art. 6 – Informativa

1. Ogni singola struttura o articolazione del Politecnico provvederà ad assolvere agli obblighi di informativa previsti dal Codice ogni qualvolta si provveda alla raccolta di dati personali, avvalendosi della modulistica predisposta dal titolare, ove disponibile.

Art. 7 - Diritti dell'interessato

1. Ai soggetti cui si riferiscono i dati trattati viene garantito l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice, nel rispetto dei limiti e delle forme previste dalla medesima normativa.

2. I diritti di cui al presente articolo potranno essere esercitati con una richiesta documentata per iscritto al responsabile del trattamento dei dati personali, richiesta che potrà essere anche effettuata da terze persone o associazioni munite di delega o procura scritta dell'interessato.
3. La richiesta di accesso può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.

Art. 8 - Documento Programmatico sulla Sicurezza

1. Il titolare del trattamento redige e tiene aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza (DPS), secondo quanto previsto dal Codice e dal relativo allegato B.
2. I responsabili del trattamento sono tenuti a collaborare con il titolare al fine di rendere possibile la redazione e l'aggiornamento periodico del DPS.

Art. 9 – Notificazione

1. I responsabili del trattamento che intendono procedere o cessare il trattamento di dati sono tenuti a darne comunicazione al titolare.
2. La comunicazione deve contenere:
 - a) le finalità e le modalità del trattamento;
 - b) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie di interessati cui i dati si riferiscono;
 - c) gli eventuali trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti all'Unione Europea o, qualora si tratti di dati sensibili o giudiziari, fuori dal territorio nazionale;
 - d) l'ambito di comunicazione e diffusione dei dati;
 - e) una descrizione generale che permetta di valutare l'adeguatezza delle misure tecniche ed organizzative adottate per la sicurezza dei dati;
 - f) l'eventuale connessione con altri trattamenti o banche dati.

Art. 10 - Richieste di trattamento, diffusione e comunicazione dei dati personali

1. Ogni richiesta rivolta all'Ateneo e finalizzata ad ottenere il trattamento, la diffusione e la comunicazione di dati personali dev'essere scritta e motivata. In essa devono essere specificati gli estremi del richiedente e devono essere indicati con esattezza i dati ai quali la domanda si riferisce e lo scopo per il quale sono richiesti.
2. Nel rispetto dei propri fini istituzionali, al fine di favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e di favorire la formazione permanente e ricorrente dei propri ex-allievi, è consentita la comunicazione, su richiesta degli interessati, di dati relativi agli studenti che hanno conseguito un titolo presso il Politecnico di Torino ad enti pubblici, società private e consorzi interuniversitari che ne facciano richiesta per le medesime finalità.
3. Le richieste provenienti da Enti pubblici saranno soddisfatte quando sono necessarie al perseguimento dei fini istituzionali dell'ente richiedente o quando il conferimento dei dati è previsto da esplicite disposizioni legislative.

4. E' altresì consentita la comunicazione a società ed enti privati dei dati relativi ai dipendenti ed inseriti nell'annuario secondo quanto previsto dal R.D. n. 674 del 1924. Le richieste dovranno essere formulate per iscritto con la precisazione delle finalità e modalità di utilizzo dei dati richiesti, l'ambito di comunicazione dei medesimi e l'impegno ad utilizzare i dati per le finalità e modalità indicate.

Art. 11 - Affidamento a terzi di dati personali

1. Il Politecnico ha la facoltà di stipulare specifiche convenzioni che attribuiscono a società o consorzi interuniversitari la gestione dei dati personali, nell'ambito dei propri fini istituzionali e nel rispetto della normativa vigente e del presente regolamento.

Art. 12 - Dati sensibili o giudiziari

1. Il trattamento dei dati sensibili o giudiziari è ammesso solo se attuato in conformità al dettato del Codice e dello specifico regolamento di cui all'art. 1, comma 4.

Art. 13 - Disposizioni finali

1. I costi di cui all'art. 10, c. 7, del Codice, nonché quelli relativi al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali sono determinati con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
2. Sono fatti salvi i diritti di accesso previsti dalla Legge 241/1990 e successive modificazioni o integrazioni e dal relativo regolamento attuativo.
3. Le sanzioni amministrative di cui alla Parte III, Titolo III, Capo I del Codice, nonché i maggiori oneri derivanti dai danni cagionati ai sensi dell'art. 15 del Codice, gravano sulla struttura inadempiente responsabile della violazione o del danno accertati.

SCHEMA DI RESPONSABILITA' E COMPITI IN ATENEO
relativi a
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E SICUREZZA INFORMATICA

(D. Lgs. 196/2003)

RUOLO	COMPITI
Titolare del trattamento dati di Ateneo	<ul style="list-style-type: none">• Titolare del trattamento dati di Ateneo è il Politecnico di Torino nella persona del Rettore con potere di delega.• Ad esso competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento dei dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza
Coordinatore del trattamento dati di Ateneo	<ul style="list-style-type: none">• Vigila sulla corretta applicazione delle norme relative al trattamento dati• Comunica ai responsabili le direttive in materia di gestione e sicurezza degli archivi cartacei• Censisce le banche dati esistenti nell'Ateneo e i trattamenti su di esse effettuati dall'Amministrazione centrale e dalle strutture decentrate• Concorre alla redazione del DPS e al suo aggiornamento• Promuove la formazione in materia di trattamento dei dati destinata agli incaricati dello stesso e all'aggiornamento del personale
Coordinatore per la Sicurezza Informatica di Ateneo	<ul style="list-style-type: none">• Vigila sulla corretta applicazione delle norme relativa alla sicurezza informatica in materia di trattamento dati• Comunica ai responsabili le direttive in materia di gestione e sicurezza delle banche dati• Censisce le banche dati esistenti nell'Ateneo e i trattamenti su di esse effettuati dall'Amministrazione centrale e dalle strutture decentrate• Censisce i sistemi di sicurezza informatica di Ateneo• Comunica le direttive sull'adozione delle misure di sicurezza informatica• Coordina l'adozione delle misure di sicurezza informatica• Concorre alla redazione del DPS e al suo aggiornamento• Promuove la formazione in materia di trattamento dei dati destinata agli incaricati dello stesso e all'aggiornamento del personale• Segnala gli strumenti che possono essere utilizzati per il trattamenti dati mediante Reti disponibili al pubblico (es. Internet)• Nomina gli incaricati per la sicurezza informatica• Coordina le attività degli incaricati per la sicurezza informatica• Ha accesso a tutte le risorse informatiche dell'Ateneo:<ul style="list-style-type: none">- ai fini di azioni di monitoraggio sull'effettiva applicazione delle norme di sicurezza informatica e sulla privacy- ai fini di controlli occasionali a carattere preventivo volto alla difesa dei sistemi informatci o, a carattere successivo, volto all'accertamento delle responsabilità conseguenti alla commissione di illeciti
Responsabile del trattamento dei dati personali di struttura	<ul style="list-style-type: none">• Riceve la nomina da parte del Titolare del Trattamento• Nomina e revoca gli incaricati del trattamento dati in relazione ai trattamenti effettuati nella struttura di appartenenza

	<ul style="list-style-type: none"> • Vigila sull'adempimento degli obblighi in materia di trattamento dati in riferimento alle funzioni attribuite alla propria struttura • Verifica l'adempimento dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Informativa) • Garantisce l'esercizio dei diritti degli interessati in conformità con il Regolamento di Ateneo in materia di protezione dei dati personali • Verifica la conformità del proprio sistema di sicurezza informatica alle indicazioni del coordinatore per la Sicurezza Informatica di Ateneo • Comunica periodicamente al coordinatore del trattamento dati di Ateneo i nominativi degli incaricati al trattamento con l'indicazione dei relativi ambiti e ne comunica le variazioni • Comunica al coordinatore per la Sicurezza Informatica di Ateneo l'inizio, il mutamento e la cessazione dei trattamenti di dati • Collabora con il coordinatore del trattamento dati di Ateneo e con il coordinatore per la Sicurezza Informatica di Ateneo alla stesura del DPS • Ove necessario attribuisce le credenziali di autenticazione e vigila sull'adozione di misure di sicurezza informatica relative agli strumenti in dotazione
Incaricato del trattamento dei dati personali	<ul style="list-style-type: none"> • Riceve la nomina da parte del Responsabile del trattamento dati di struttura • Svolge le operazioni materiali inerenti il trattamento dei dati, attenendosi alle istruzioni impartite e operando sotto la diretta responsabilità del Responsabile del trattamento dati di struttura
Incaricato per la sicurezza informatica	<ul style="list-style-type: none"> • Riceve la nomina dal coordinatore per la Sicurezza Informatica di Ateneo e risponde ad esso • Supporta il Responsabile del trattamento dati di struttura per le attività che richiedono competenze a carattere tecnologico e di sicurezza informatica • Fornisce un'interfaccia unitaria verso i tecnici informatici della Struttura in materia di sicurezza informatica promuovendo le politiche di sicurezza informatica definite dal Coordinatore della Sicurezza Informatica di Ateneo • Provvede ad attuare, anche attraverso le risorse tecniche della struttura, le azioni di adeguamento e mantenimento della sicurezza informatica della struttura in attuazione delle disposizioni del Coordinatore per la Sicurezza Informatica di Ateneo • Provvede ad attuare tutte le azioni tecniche ed organizzative nei casi di emergenza ed elevata rischio (es. attacchi massivi virus, patch management) • Supervisiona all'aggiornamento dell'elenco dei codici identificativi (username) e delle autorizzazioni del personale incaricato del trattamento dei dati personali effettuato attraverso strumenti elettronici • Ha accesso a tutte le risorse informatiche della struttura ai fini di azioni di monitoraggio sull'effettiva applicazione delle norme di sicurezza informatica e sulla privacy ed informa il Coordinatore della Sicurezza Informatica di Ateneo sulle non adempienze e su eventuali incidenti